

Matrimonio

Per celebrare un matrimonio civile o religioso avente effetti civili, è necessario fare richiesta di pubblicazioni presso il Comune dove uno dei due futuri sposi ha la residenza.

Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni interi consecutivi e il certificato di eseguite pubblicazioni può essere rilasciato non prima del 4° giorno dall'ultimo giorno di pubblicazione.

Il matrimonio per cui si sono chieste le pubblicazioni deve essere celebrato entro 6 mesi (180 giorni) dall'ultimo giorno di pubblicazione.

REQUISITI:

Per i maggiorenni di stato libero (cioè non legati da un precedente matrimonio civile o religioso con effetti civili): mancanza di vincoli di parentela, di affinità di adozione e affiliazione così come stabilito dall'art. 87 del Codice Civile.

Per i minorenni che hanno compiuto 16 anni: stato libero, mancanza di vincoli di parentela, di affinità di adozione e affiliazione così come stabilito dall'ar. 87 del Codice Civile e l'autorizzazione del Tribunale dei Minorenni.

Per le persone precedentemente sposate: sentenza di scioglimento del matrimonio civile o sentenza di cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio religioso annotata a margine del precedente atto di matrimonio, mancanza di vincoli di parentela, di affinità di adozione e affiliazione così come stabilito dall' art. 87 del Codice Civile.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

Gli Sposi devono recarsi all'Ufficio dello Stato Civile per la compilazione di una scheda di richiesta delle pubblicazioni matrimoniali dove vengono indicati i dati personali strettamente necessari.

Nel caso di matrimonio religioso gli sposi devono presentare anche la richiesta di pubblicazioni matrimoniali a firma del Parroco o del ministro di culto celebrante.

L'Ufficio stesso provvederà ad acquisire tutti i documenti necessari richiedendoli direttamente alle altre Pubbliche Amministrazioni.

COSTO DEL SERVIZIO:

gratuito (sulle pubblicazioni esposte all'Albo Comunale va però apposta una marca da bollo da Euro 14,62. Nel caso di pubblicazioni in 2 comuni la marca da bollo deve essere apposta su entrambe le pubblicazioni)

REGIME PATRIMONIALE:

Salvo diversa convenzione, il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni.

La scelta del regime di separazione dei beni va dichiarata, ai sensi dell'articolo 162 comma 1 del Codice Civile, all'atto di celebrazione del matrimonio, preavvertendo, nel caso di matrimonio civile, l'Ufficio dello Stato Civile o, in caso di matrimonio religioso, il Parroco o il Ministro di Culto celebrante.

STRANIERI

Nel caso in cui uno degli sposi non sia di cittadinanza italiana è necessario produrre il nulla-osta previsto dall'art. 116 del Codice Civile, rilasciato in Italia dall'autorità consolare del relativo Paese estero di appartenenza, nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

La presentazione del nulla osta può non essere necessaria in presenza di apposite Convenzioni sottoscritte dalla Repubblica Italiana e dallo Stato estero di provenienza di uno degli sposi.